

News tecnica n. 26/7

19 luglio 2019

Iscrizione al concorso Inail sulle buone pratiche in edilizia

C' è tempo da oggi 22 luglio al 22 novembre 2019 per iscriversi alla prima edizione del concorso nazionale 'Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili', l'iniziativa di Inail volta a creare e diffondere un archivio di buone pratiche di facile consultazione e semplice applicazione.

Il concorso intende sensibilizzare i partecipanti sul tema della **prevenzione**, per migliorare la **sicurezza nei cantieri edili temporanei o mobili**, riducendo il rischio di infortuni e malattie professionali. Alle buone pratiche, infatti, è attribuito ormai un ruolo strategico per la promozione della salute e della sicurezza nel settore edile.

Concorso Inail 'Buone pratiche in edilizia', chi può partecipare Possono partecipare le imprese del settore edilizio che operano, anche indirettamente, nei cantieri temporanei o mobili, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri e gli enti pubblici. Ogni partecipante può inviare **fino a tre proposte**, per ognuna delle quali è necessario compilare il modulo di iscrizione.

La **procedura online per l'iscrizione** e l'invio del materiale è disponibile **dal 22 luglio al 22 novembre 2019**. Gli elaborati, unitamente alla scheda d'iscrizione, alla documentazione indicata nel bando e a una scheda tecnica del progetto, devono essere trasmessi in un'unica sessione, utilizzando il link 'Invio telematico della domanda'.

Entro 120 giorni dalla chiusura della procedura, sarà pubblicato l'elenco delle buone pratiche finaliste.

Concorso Inail 'Buone pratiche in edilizia', i premi Le prime tre buone pratiche ritenute migliori per ogni categoria di partecipanti saranno premiate con targhe di merito, saranno presentate nel corso delle giornate della sicurezza in edilizia organizzate da Inail e Regioni e potranno essere pubblicate su riviste di settore. Gli elaborati premiati potranno, inoltre, essere trasmessi alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro **per la procedura di validazione come "Buone Prassi"**. Tutti i lavori riconosciuti di interesse entreranno a far parte dell'archivio. Da *Edilportale*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Iscrizione al concorso Inail sulle buone pratiche in edilizia
- ◆ La Cassazione sulle agevolazioni prima casa
- ◆ ANSFISA presto operativa
- ◆ Nel decreto crescita garanzia che copre le inadempienze improbabili
- ◆ Per il CdS occorre dimostrare il danno per bloccare l'edificabilità del terreno confinante
- ◆ ANAC: boom interdittive

La Cassazione sulle agevolazioni prima casa

Non perde le agevolazioni fiscali sulla prima casa chi si trasferisce nel nuovo immobile in comunione e destinato a casa familiare anche se ha la residenza in un altro comune.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 19594 del 19 luglio 2019, ha accolto il ricorso del contribuente. In particolare l'uomo aveva acquistato un appartamento in comunione con la moglie doveva essere stabilito con l'intera famiglia, conservando di fatto, però, la residenza in un altro comune. L'ufficio aveva recuperato le maggiori imposte chiedendo la decadenza delle agevolazioni sulla prima casa. Lui aveva impugnato e vinto di fronte alla Ctp. Poi la Ctr di Campobasso aveva dato ragione alle Entrate. Ora la Cassazione ha ribaltato di nuovo le sorti della vicenda.

Ad avviso dei Supremi giudici, infatti, in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 118 del 1985, il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso. Da *Italia Oggi*.



ANSFISA presto operativa

Presto sarà operativa l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa).

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, infatti, ha trasmesso lo scorso 17 luglio al Consiglio di Stato gli schemi di Regolamento e Statuto di Ansfisa, **istituita dal Decreto Genova**.

Sicurezza infrastrutture: cosa è previsto per le ferrovie

Gli schemi di Regolamento e Statuto della nuova struttura prevedono che, con riferimento al **settore ferroviario**, l'Agenzia avrà competenza sull'intero sistema ferroviario nazionale; nella pratica svolgerà i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, corrispondenti alle funzioni ed ai compiti già esercitati attualmente dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf).

Per le **infrastrutture transfrontaliere specializzate**, l'Ansfisa dovrà svolgere i compiti di Autorità preposta alla sicurezza relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Sicurezza ponti e strade: i compiti di Ansfisa

L'Ansfisa **vigilerà anche sulla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali**, delle gallerie anche della rete transeuropea, e potrà anche irrogare sanzioni.

Ad esempio, **verificherà direttamente la corretta organizzazione dei processi di manutenzione** da parte dei gestori stradali e autostradali, e farà attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture.

In più, l'Ansfisa **promuoverà l'adozione**, da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali, di **Sistemi di Gestione della Sicurezza** per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificate da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia e sovrintenderà alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito.

L'Ansfisa, oltre a svolgere attività di studio e sperimentazione sulla sicurezza delle infrastrutture, dovrà anche proporre al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti **l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture** stradali e autostradali nazionali, da aggiornare ogni due anni, per migliorare gli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse.

Infrastrutture: sicurezza di metropolitane e tramvie

L'Ansfisa, infine, si occuperà anche della **vigilanza e delle ispezioni** sui sistemi di **trasporto rapido di massa** (metropolitane, tramvie, ferrovie urbane).

Oggi tali compiti sono esercitati dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sicurezza infrastrutture: in arrivo nuove assunzioni

In riferimento all'Ansfisa, il Decreto Genova ha previsto anche **assunzioni di nuovo personale** (soprattutto ingegneri) per far fronte ai nuovi compiti dell'Agenzia. Da *Edilportale*.

In particolare, sono previste **141 assunzioni** a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2019 e **70** nel corso dell'anno 2020.



Nel decreto-crescita garanzia che copre le inadempienze improbabili

Per le piccole e medie imprese del settore edilizio che hanno ottenuto un finanziamento garantito da ipoteca diventa possibile rinegoziare i crediti deteriorati. Lo consente l'articolo 7 ter del Dl 34/2019 (convertito con legge 58/2019), quello che il governo ha chiamato decreto crescita. È una possibilità della quale non possono avvalersi tutte le Pmi dell'edilizia, ma solo quelle che rientrano nei codici statistici F41 e F42, cioè le imprese che costruiscono edifici residenziali o non residenziali, autostrade, strade, altri passaggi, marciapiedi, idrovie, porti e opere fluviali e altre opere di pubblica utilità.

I crediti rinegoziabili

L'articolo 7-ter del decreto crescita consente alle imprese edili che svolgono queste attività e hanno ottenuto crediti assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili (civili, commerciali e industriali) di accedere alla sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita, con il decreto legge 135/2018. Con la sua dotazione di 50 milioni di euro alla sezione era stato assegnato il compito di concedere alle banche una fideiussione per consentire una ristrutturazione dei debiti delle imprese, anche edili, in ritardo con il pagamento delle rate anche a causa del mancato pagamento da parte di comuni, ospedali, ministeri e altri enti pubblici delle opere e dei lavori realizzati. La novità dell'articolo 7 sta, quindi, nell'apertura delle porte della sezione speciale alle imprese di costruzione che hanno ottenuto mutui e finanziamenti coperti da ipoteche.

La garanzia copre i crediti, privi di una qualunque altra garanzia pubblica, classificati come «inadempienze probabili» entro la data dell'11 febbraio 2019 dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia. Si tratta di crediti che non sono ancora diventati «sofferenze», che sono vere e proprie insolvenze, ma per i quali, dopo almeno 90 giorni dalla data in cui le relative rate dovevano essere pagate, la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione di eventuali garanzie, che il debitore adempia integralmente le sue obbligazioni contrattuali.

Il piano di rientro Per beneficiare della garanzia, l'impresa deve sottoscrivere con la banca un piano di rientro, per mettersi in pari con il pagamento del suo debito. Se va bene alla banca, l'operazione può durare fino a 20 anni. Il mancato rispetto del pagamento delle rate alle scadenze concordate al momento della ristrutturazione del debito autorizza la banca ad attivare le procedure per escutere la garanzia. La quale, però ha carattere sussidiario, il che significa che prima di rivolgersi al fondo, l'istituto di credito dovrà cercare di incassare il massimo dall'impresa, anche attivando le possibili azioni di recupero stragiudiziali e giudiziali intraprese dalla banca. Solo a conclusione di queste procedura il fondo aprire la sua cassa. Ma la garanzia non può coprire più dell'80% del credito che la banca non è riuscita a recuperare; in ogni caso non pagherà più 2,5 milioni di euro per ogni impresa. Per non incappare nelle barriere delle disposizioni europee in materia di aiuti di stato, sulla garanzia offerta il fondo deve farsi corrispondere una commissione a condizioni di mercato; la banca può recuperarne dall'impresa che beneficia della garanzia non più di un quarto del suo ammontare. Da *Casa Fisco Immobiliare*.



Per il CdS occorre dimostrare il danno per bloccare l'edificabilità del terreno confinante

L'interesse a ricorrere contro un provvedimento dell'Amministrazione sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad ottenere un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione (**Consiglio di Stato, sentenza n. 4233/2019**).

Tale principio è stato applicato al caso di una confinante che, con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedeva l'annullamento degli atti amministrativi (e il risarcimento del danno consequenziale) con i quali il Comune aveva inserito un terreno, ad essa adiacente, nell'area avente possibilità edificatorie e ne segnalava genericamente "gravissimi pregiudizi". Il tribunale accoglieva il secondo motivo del ricorso sostenendo che «i contenuti del diritto del proprietario hanno anche una dimensione soggettiva viste soprattutto le caratteristiche della proprietà immobiliare: il possesso di un'area può avere per il proprietario scopi diversi, tra i quali possono risiedere pacificamente e maggiormente in una realtà cittadina o comunque urbanizzata anche i fini di godere di una zona verde per finalità salutari o ricreative e quindi l'interesse allo sfruttamento meramente economico della proprietà fondiaria non può ritenersi assoluto». Avverso a tal pronuncia ha interposto appello innanzi al Consiglio di Stato, il Comune il quale lamentava l'inammissibilità del ricorso di primo grado per la carenza di interesse della ricorrente.

Quest'ultima si limitava a dichiarare un "gravissimo pregiudizio" senza specificare in cosa esso fosse consistito a fronte di una variazione della disciplina urbanistica che incrementava le possibilità edificatorie e anche il valore economico dell'area. Per cui se è vero che la appellata avrebbe potuto avere un interesse contrario alla edificazione è vero anche che non aveva prospettato un interesse specifico.

Come ha avuto modo di evidenziare il Consiglio di Stato «il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende a un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione. Le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l'interesse a ricorrere». Quest'ultimo sussiste quando vi è una lesione della posizione giuridica del soggetto e quando sia individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e non sussistano elementi per affermare che l'azione si consista in un abuso della tutela giurisdizionale. Condizioni che l'appellata non aveva dimostrato. La stessa legittimazione al ricorso veniva in dubbio perché l'appellata non la poteva far derivare dal fatto che risiedeva nelle immediate vicinanze dell'area "urbanizzata" perché in ogni caso doveva pur sempre fornire la prova concreta della violazione specifica inferta dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute e all'ambiente. Se è pur vero che la vicinanza al fondo gli attribuisce una posizione giuridica qualificata per essere legittimato ad agire è necessario tuttavia che chi agisce provi in concreto il pregiudizio concreto patito e patendo (sia esso di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area) a cagione dell'intervento edificatorio.

Chiarimenti e prove non fornite: il Consiglio di Stato accoglieva quindi il ricorso. Da *Edilizia e territorio*.



ANAC: boom interdittive antimafia

Sono **ben 2.044** le aziende destinatarie di interdittive antimafia fra il 2014 e il 2018; il 22,6% delle segnalazioni di whistleblowing (comunicazioni su attività illecite) riguardano il settore degli appalti. Sono questi i dati resi pubblici dall'Autorità nazionale anticorruzione in questi ultimi giorni, a partire dal rapporto elaborato sulla base delle informazioni contenute nel casellario informatico delle imprese. Va ricordato che fra le notizie per le quali è prevista l'annotazione nel casellario rientrano anche fatti che possono comportare il divieto di partecipare a gare pubbliche: gravi negligenze nell'esecuzione di lavori, risoluzioni contrattuali per gravi inadempienze contrattuali, false dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione o sulle irregolarità contributive, omissioni su condanne penali, violazioni delle norme in materia salute e sicurezza sul lavoro, sentenze di condanna o di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione. Le interdittive antimafia emesse dai prefetti, sebbene limitatamente ai soggetti qualificati per partecipare a procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione, si aggiungono alle annotazioni frutto delle segnalazioni inviate dalle stazioni appaltanti. Nel periodo considerato (il quinquennio 2014-2019) si è registrata una crescita costante e generalizzata delle interdittive antimafia in ogni zona del Paese, che sono passate dalle 122 del 2014 alle 573 del 2018, con un incremento di 3,7 volte. Nel rapporto si evidenzia come non sia affatto da escludere che questo aumento possa essere in parte dovuto a un miglioramento del flusso informativo in entrata, cioè a comunicazioni più puntuali effettuate dalle prefetture all'Anac. Allo stesso modo, il trend di crescita sembra essere anche la prova di una sempre più penetrante attività investigativa dell'Autorità giudiziaria, che spesso trasmette agli Uffici territoriali del governo le risultanze che man mano emergono dalle indagini in funzione preventiva. Per l'Autorità presieduta da Raffaele Cantone una simile tendenza è anche «una conferma ulteriore che non esistono zone immuni dalle infiltrazioni mafiose e che il comparto degli appalti pubblici è uno dei più a rischio in assoluto. Se del resto si considera che il settore nel 2018 ha sfiorato i 140 mld, è comprensibile per quale ragione esso rappresenti uno dei terreni di caccia preferiti del crimine organizzato». Dal punto di vista territoriale colpisce in particolare l'incremento delle interdittive registrato in contesti geografici diversi da quelli autoctoni delle mafie: ad esempio in Emilia Romagna si è passati dalle 8 aziende interdette del 2014 alle 51 del 2017, così come il numero di interdittive emesse ogni 100 mila abitanti nella provincia di Reggio Emilia (8,3) e di Ravenna (7,9) risulta poi essere più del doppio rispetto alla media nazionale (pari a 3,3). Così come in provincia di Como o Mantova si hanno 24 e 21 aziende interdette nel quadriennio, entrambe hanno un tasso superiore al dato nazionale (rispettivamente 4 e 5,1 interdittive ogni 100 mila abitanti). A questi dati si devono collegare, poi, anche quelli desunti dal Report 2018 sul whistleblowing, illustrati in settimana dal presidente Anac e dai quali emerge che tra le tipologie di illeciti segnalati i più frequenti si confermano gli appalti illegittimi (il 22,6% delle 783 segnalazioni giunte all'Anac) si ha la conferma di un settore, quello degli appalti, denso di criticità sotto diversi profili e da più punti di vista (operatori privati e funzionari pubblici). Da *Italia Oggi*.